



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

Allegato alla delibera
del Consiglio Comunale
n° _____ del 16/07/2015

Il Sindaco
Avv. Giovanni Santini

Il Segretario Comunale
Dr. Salvatore Labianca

ART.1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

ART.2. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE E SUA SUCCESSIVA VARIAZIONE

L'addizionale all' I.R.P.E.F. viene istituita dal Comune di Nuvolento (Bs) a partire dall'anno 2013 nella misura percentuale determinata con deliberazione del Consiglio Comunale da assommare all'aliquota marginale di ogni contribuente persona fisica.

Le eventuali successive variazioni di tale aliquota saranno deliberate dal Consiglio Comunale dell'Ente entro il termine del 31 dicembre di ogni anno o il diverso termine di approvazione del Bilancio di previsione stabilito con decreto ministeriale, nel rispetto del limite percentuale stabilito dalle vigenti norme statali.

ART. 3 SOGGETTI DI IMPOSTA

La presente addizionale si applica a tutti i contribuenti che alla data del 1 gennaio di ogni anno hanno eletto il proprio domicilio fiscale nel territorio del Comune di Nuvolento.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dell'art. 2 ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 4 ESENZIONI

L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l'importo di euro 10.000,00.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 5 al reddito imponibile complessivo.

ART. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO.

Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota di cui all'art.2 del presente regolamento al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

ART.6 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 legge 7 agosto 1990, n.241 così come sostituito dall'art. 15 legge 11 febbraio 2005 n. 15, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.7 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 3, D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come sostituito dall'art. 1, comma 142 lett. A) 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera consigliare di approvazione dello stesso sul sito internet denominato "www.finanze.it" a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.